

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'**Azienda Ospedaliera Dei Colli**, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., **Avv. Anna Iervolino** domiciliato per la carica alla Via Leonardo Bianchi Napoli, di seguito denominata A.O. dei Colli

E

l'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon"**, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., **Dott. Rodolfo Conenna**, domiciliato per la carica alla Via Teresa Ravaschieri, 8 (già Via della Croce Rossa, 8) – Napoli, di seguito denominata A.O.R.N. Santobono Pausilipon.

PREMESSO

che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria nonché nel rispetto della normativa vigente e la compatibilità con i propri fini istituzionali,

che l'AORN Santobono Pausilipon ha urgente necessità di acquisire prestazioni professionali di Dirigenti Medici Pediatri con esperienza in Terapia Intensiva Neonatale per il Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale garantito da questa AORN ai sensi del DCA 62/2018 e del DCA 103/2018

che l'A.O. dei Colli, in adesione alla richiesta dell'AORN Santobono Pausilipon, si è dichiarata disponibile ad eseguire tali prestazioni, mediante proprio personale dirigente medico, al di fuori dell'orario di servizio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 -

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2 -

L'A.O. Colli, aderendo alla richiesta di convenzione avanzata dall' A.O.R.N. Santobono Pausilipon, consente a quest'ultima di avvalersi dell'opera professionale di propri dirigenti medici Pediatri con esperienza in Terapia Intensiva Neonatale per il Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale, dichiaratisi disponibili a rendere detta attività, al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 91, comma 2 lett. a), CCNL Area Sanità Triennio 2019/2021.

Art. 3 -

Il Responsabile della presente convenzione per l'A.O.R.N. Santobono Pausilipon è individuato nella persona del Direttore UOC Tin e Neonatologia, che riceve la prestazione; lo stesso dovrà utilizzare la convenzione nei limiti strettamente necessari, sovrintendendo all'attività convenzionale e ad ogni altra attività necessaria per la regolare esecuzione delle prestazioni così come indicate in convenzione.

Il Responsabile della presente convenzione per l' A.O Colli è individuato nel Direttore Generale, o suo delegato, che vigilerà affinché le prestazioni siano rese nel rispetto della normativa vigente sull'orario di lavoro, sulla libera professione e dei dovuti riposi e, comunque, non oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

In ogni caso, l'attività verrà resa secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti tra i Responsabili della presente convenzione.

Art. 4 -

L'attività, che si sostanzia in accessi con criteri di turnazione e fungibilità, sarà effettuata dal personale Dirigente Medico, al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro, per un monte ore complessivo di max 200 ore mensili compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza.

Il personale dirigente medico dell'A.O Colli verrà dotato di badge provvisorio, onde consentire, con sistema oggettivo di rilevazione, la quantificazione delle ore effettivamente rese a favore dell'AORN Santobono Pausilipon.

Il limite massimo di ore settimanali dell'impegno orario sarà tale da garantire il rispetto della normativa in tema di orario di lavoro, l'integrità psico-fisica ed il riposo biologico degli operatori sanitari impegnati e la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni complessivamente rese dagli stessi; detto limite dovrà essere, in ogni caso, compatibile con i tetti stabiliti dalla disciplina attuativa dell'attività libero-professionale intramoenia e in modo tale da non arrecare pregiudizio alle attività istituzionali. Il superamento di detto limite non darà diritto a compensi aggiuntivi.

Il personale dell'A.O Colli, nello svolgimento della propria attività, deve uniformare il proprio comportamento alla costante osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell' AORN Santobono-Pausilipon, pena la risoluzione della convenzione in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice.

Art. 5 -

Si concorda la tariffa oraria omnicomprensiva di € 80,00 (ottanta/00), lordi omnicomprensivi + IRAP.

Art. 6 -

Il Direttore UOC Tin e Neonatologia dell'AORN Santobono Pausilipon, responsabile del procedimento, che riceve la prestazione, effettua i riscontri contrattuali e liquida la spesa, entro il giorno 5 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le prestazioni di consulenza, trasmetterà alla UOC AAGG e alla UOC GEF della propria Azienda una nota, quale attestazione di regolare esecuzione, con la quale comunicherà a consuntivo il numero di ore regolarmente effettuate nel mese precedente così come rilevate dal badge e la citata UOC GEF provvederà a versare all'A.O Colli, previa fattura, il corrispettivo economico della consulenza, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 7 -

La presente convenzione decorre dalla data del 01/08/2024 ed ha durata annuale.

La stessa potrà essere eventualmente rinnovata solo a seguito di specifica e formale richiesta inoltrata dall'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte dell' A.O Colli.

Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle parti con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo comunicazione PEC.

Art. 8 -

Le funzioni svolte dal personale dell'AO presso la struttura in convenzione prevedono attività di trattamento dati di cui è Titolare autonomo l'AORN Santobono Pausilipon. Pertanto, è tale Titolare che, senza ricevere istruzioni da altri, stabilisce le modalità e le finalità del trattamento in questione, nonché le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679. Ciò premesso, nello svolgimento dell'attività specificate nella convenzione in oggetto, il suddetto personale non tratterà dati per conto del Titolare di cui egli è dipendente, né tantomeno tale Titolare effettuerà alcun ulteriore trattamento sui dati in questione, bensì, tale personale tratterà i dati esclusivamente in nome e per conto l'AORN Santobono Pausilipon. Ciò atteso, quest'ultima individuerà il suddetto personale quale proprio incaricato/autorizzato al trattamento dei dati personali, rendendo ad egli giusta informativa ex art. 13 GDPR e fornendo le dovute istruzioni secondo la

normativa europea. Il personale individuato, se non già adeguatamente formato in materia di Privacy è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione ai sensi dell' art. 29 del GDPR oppure acquisendo idoneo attestato di formazione da questi sostenuta presso il proprio Titolare.

Nel quadro degli obiettivi generali di tutela della dignità e riservatezza degli interessati promossi dalla normativa in materia di privacy, il contraente garantisce che il personale coinvolto è a conoscenza della normativa rilevante e delle responsabilità relative al corretto trattamento dei dati che essi si assumono nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Per effetto della sottoscrizione della presente convenzione, a tali soggetti è richiesto il rispetto dei più elevati standard di segreto professionale, con l'obbligo di mantenere riservati qualsiasi notizia, documentazione, dato e informazione concernente direttamente o indirettamente le prestazioni svolte, con esplicito divieto di: utilizzarli per finalità diverse da quelle oggetto della convenzione; divulgarli, comunicarli o renderli disponibili a terzi, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione scritta del Titolare; duplicarli, riprodurli od asportarli dai luoghi di trattamento convenuti; di adottare le procedure, le istruzioni operative e le misure di sicurezza che verranno loro trasferite dal Direttore/Responsabile della Struttura organizzativa di allocazione, in qualità di soggetto delegato ad acta dal Titolare del trattamento. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale rimarranno efficaci, in capo ai singoli soggetti, anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9 -

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le leggi e le norme vigenti in materia.

Art. 10 -

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'AORN (Autorizzazione n. 0177553/2012 del 17/12/2012 - Agenzia delle Entrate) che usufruisce delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 11-

Relativamente alla responsabilità civile verso terzi ci si atterrà alle disposizioni di legge. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza alla presente convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Per l' A.O Colli
Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino

Per l'A.O.R.N. "Santobono-Pausilipon"
Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna